



Comune di Sala Bolognese
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O
ALTRE UTILITA' ECONOMICHE ED AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI
DELL'ART. 12 L. 7.8.1990 N. 241**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 51 nella seduta del 29.11.2022

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12, disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

2. Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 4, comma 4;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Sala Bolognese, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

TITOLO 1 - CONTRIBUTI ED UTILITÀ ECONOMICA

Art. 2 AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, di politiche giovanili, di cittadinanza attiva, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

2. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

Art. 3 DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità di Sala Bolognese, purchè il soggetto richiedente risulti costituito da non meno di sei mesi dal momento della richiesta se soggetto diverso da persona fisica.

2. La concessione è accordata a soggetti con sede nel territorio di Sala Bolognese, o che realizzino iniziative nel Comune di Sala Bolognese.

3. I descritti requisiti non sono richiesti nei casi contemplati all'art. 4, comma 4.

4. A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità:

- ad iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti;
- ad iniziative coordinate tra più soggetti;
- all'attività posta in essere dai soggetti del terzo settore.

Art. 4 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

1. Per contributo o altra utilità economica si intende qualsiasi elargizione disposta dall'Amministrazione comunale sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, avente un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

2. I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

3. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa prevista. A fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate, potrà essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore.

4. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora l'Amministrazione decida di acquisire la veste di soggetto copromotore, assumendo tale attività come propria, in forza della peculiare rilevanza sociale e culturale dell'iniziativa, e/o per la stretta correlazione dell'attività proposta con obiettivi e programmi dell'Amministrazione.

5. Sono considerate altre utilità economiche :

- le tariffe o prezzi agevolati;
- la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune;
- la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione.

6. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, in particolare, è subordinata all'impegno ad un uso del bene volto a garantirne l'integrità e correttezza dell'uso dello stesso, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

7. La concessione dei contributi è subordinata ai finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando, i soggetti terzi ad intraprenderle, per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;
- b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6 CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI

1. Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Art. 7 CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. La Giunta Comunale può, per singoli settori di

intervento, indicare termini di presentazione delle domande, contenuti essenziali delle stesse, termini per l'esame delle richieste e per l'erogazione dei benefici accordati e eventuali cause di decadenza.

2. Il richiedente deve indicare se abbia presentato analoga richiesta ad altri Enti Pubblici e privati.

3. La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti :

- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
- caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità ai soggetti del terzo settore

Art. 8 APPROVAZIONE DEI BENEFICI

1. I benefici previsti dal presente Titolo I sono deliberati dalla Giunta Comunale.

2. Il provvedimento di diniego è assunto dal Direttore competente.

3. La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non fossero realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto al successivo art.9. L'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive, potrà costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e comporta il recupero di quanto eventualmente erogato in misura proporzionale all'inadempimento.

4. I contributi di cui al presente regolamento sono ammissibili con riferimento ad iniziative, attività e progetti specifici approvati dall'Amministrazione; sono escluse, in particolare, le spese riferite alle attività generali di gestione del beneficiario.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE

1. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico, secondo modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai diversi settori di intervento.

2. L'Amministrazione comunale effettuerà controlli a campione sui rendiconti di cui al precedente comma.

Art. 10 RESPONSABILITA'

1.L'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti ai quali ha concesso contributi.

Art. 11 INTERVENTI STRAORDINARI

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

TITOLO II – PROVVIDENZE SOCIALI

ART. 12 EROGAZIONI A FINI SOCIALI

1. Le persone, o chi per esse, che intendono usufruire delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente Regolamento, quando non diversamente specificato da apposite disposizioni regolamentari o progettuali, dovranno presentare domanda al Comune, su apposito modulo, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 445/2000 e corredata della documentazione necessaria, ivi compresa apposita certificazione del valore ISEE, se ed in quanto richiesta, oppure ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento del bisogno.

2. La concessione di qualsiasi prestazione socio-assistenziale è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori unitamente alla persona interessata, nei termini e modalità definite dal vigente Regolamento comunale dei Servizi Sociali, secondo i criteri più avanti precisati.

3. Qualora non vi sia adesione e mantenimento del progetto concordato e/o in caso di dichiarazioni non veritiere accertate dall'Amministrazione, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si procederà alla revoca del contributo, con eventuale recupero di quanto già versato:

a) contributi economici d'inserimento su progetto sociale – borse-lavoro

I contributi potranno essere erogati a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare e personale. L'entità del contributo è stabilito con l'ammontare di un importo forfettario mensile e può essere ricompreso fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 250,00 mensili. In casi particolari l'importo può essere portato ad un massimo di € 350,000 mensili.

Nel caso di progetto completato parzialmente, l'assistente sociale dispone la riduzione del contributo.

b) contributi economici d'integrazione

Vengono erogati nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale che dovrà valutare, nella determinazione del contributo:

> l'ammontare di altri contributi erogati nei 2 anni precedenti, a vario titolo

> l'adesione ai precedenti progetti sociali concordati con l'utente

c) Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali

Vengono previste nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale, consistente nell'applicazione di un'agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi comunali.

d) buoni spesa

Vengono erogati nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale.

L'importo del buono può variare da € 30,00 a € 40,00 settimanali per nuclei di una persona e da € 40,00 a € 60,00 per nuclei con più componenti. L'assistente sociale, con propria relazione, può autorizzare la corresponsione di buoni alimentari per un importo superiore, entro comunque il limite di € 75,00 settimanali. Di norma il buono è disposto per un periodo variabile tra 1 mese e 6 mesi. E' assolutamente eccezionale e adeguatamente motivata, l'erogazione di un buono alimentare per un periodo superiore a 6 mesi.

e) contributi economici a favore di anziani inseriti in struttura

Ai fini della determinazione dell'integrazione della retta di anziani inseriti in struttura che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del vigente Regolamento dei servizi sociali, si tiene conto di tutti i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, escluso il caso in cui la proprietà immobiliare dell'utente costituisca, da almeno due anni, abitazione principale dei tenuti al mantenimento o dei conviventi facenti parte del suo stato di famiglia che concorrano al pagamento della retta. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento ecc..) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette di ricovero, nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno di restituzione. Il cittadino richiedente, per accedere al contributo, ha l'obbligo di dimostrare di aver richiesto ai propri parenti, con riferimento all'art. 433 e seguenti del codice civile, gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica. Pertanto, insieme alla richiesta di contribuzione alla retta, il richiedente dichiarerà, su apposito modulo, i tenuti per legge agli alimenti, nonché il loro impegno a partecipare alle spese secondo le rispettive possibilità economiche. Il Comune non interviene in merito al criterio di ripartizione delle spese tra loro.

Qualora vi siano anziani privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta, il Comune provvede ad integrare il costo della struttura residenziale. La quota di contribuzione a carico dell'anziano è calcolata al netto della quota garantita all'assistito, per le spese personali, nella misura di € 60,00 mensili. Quando sussiste questa condizione, il contributo ad integrazione viene erogato direttamente alla struttura ospitante.

L'entità del contributo comunale è pari alla differenza tra l'importo della retta e la quota definita a carico dell'interessato e dei tenuti agli alimenti, secondo i seguenti criteri:

L'importo del contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta di ricovero nel caso in cui l'ISEE del nucleo dell'obbligato sia inferiore ad € 9.000,00, mentre non verrà erogato alcun contributo nel caso in cui l'ISEE superi il valore di € 19.000,00.

Nel caso in cui l'ISEE del nucleo si collochi tra € 9.000,00 ed € 19.000,00, l'entità del contributo è data dalla somma residua da pagare, decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo: $(\text{valore ISEE} - 9.000) : 100$.

Concorrono a definire le condizioni economiche degli interessati, eventuali redditi o proventi non rilevanti ai fini fiscali. L'Amministrazione Comunale procederà a verificare la situazione ISEE dei parenti tenuti agli alimenti ogni anno, salvo il caso in cui vi siano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche delle quali i parenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ai servizi sociali. In considerazione del fatto che, nel caso di ricoveri di persone anziane, la contribuzione da parte di fratelli e sorelle risulta di difficile definizione e spesso modesta, il loro coinvolgimento viene richiesto solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli o in cui esistano rapporti di convivenza precedenti il ricovero. Nel caso di parenti non obbligati a termini di legge, ma con forti legami familiari con l'anziano/a, l'Amministrazione Comunale si impegna a ricercare intese con gli stessi ai fini dell'individuazione di una quota di contributo a loro carico, possibilmente in base ai criteri fissati nel presente Regolamento. Senza dar luogo a nuova istruttoria, l'onere a carico dell'Amministrazione comunale verrà automaticamente diminuito al verificarsi di una diminuzione della retta della struttura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa, per i contributi erogati nei confronti dell'assistito e/o degli eredi nei seguenti casi:

- > nel caso di decesso dell'assistito, qualora emergessero redditi mai conteggiati ai fini del calcolo della quota erogata;
- > in caso di riscontro, successivamente all'erogazione del contributo, di dichiarazioni mendaci riguardanti le condizioni economiche dell'Assistito o dei tenuti per legge al mantenimento;
- > nel caso in cui l'assistito percepisca gli arretrati relativi al riconoscimento pensionistico e/o di indennità relativamente al periodo nel quale ha goduto del beneficio economico da parte del Comune.

Gli interventi assistenziali di cui al presente articolo gravano sull'Ente nel quale il soggetto avente diritto è residente nel momento in cui sorge la necessità di ricovero, come previsto all'art. 6 della Legge Regionale 2/85.

Nel caso di soggetti, già ricoverati a proprie spese in strutture ubicate nel territorio di questo Comune e che nel frattempo abbiano ottenuto la residenza nel comune di Sala Bolognese, qualora si trovino nella necessità di richiedere il contributo comunale ad integrazione retta, l'assunzione di tale spesa sarà a carico del Comune di provenienza al momento dell'ingresso. Tale disposizione ha validità soltanto in ambito regionale, per cui i rapporti con Comuni o soggetti di altre Regioni continuano ad essere disciplinati dall'art. 6 della Legge 328/2000.

ART. 13 ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Gli interventi del Comune per sostenere le attività ed iniziative in materia socio-assistenziale e di solidarietà sociale sono finalizzate a:

a)

- protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
- assistenza, sostegno e protezione degli anziani e dei cittadini diversamente abili

- promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- eliminazione di situazioni individuali di grave disagio socio-economico e disadattamento sociale relative a cittadini in condizione di fragilità socio-economica
- prestazione di forme di assistenza a persone e nuclei che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite

b)

- al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino per realizzare gli interventi di cui alla lettera precedente
- alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale. In particolare, possono essere sostenute specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali e che concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra

c) studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali

d) concorso per manifestazioni, tendenti a promuovere e a favorire l'integrazione sociale e riguardanti la più ampia area socio-assistenziale, così come richiamata all'art. 4.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.